

**AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI PATTI**

**A T T O
N O R M A T I V O
D I O C E S A N O**

Premessa all'Atto Normativo Diocesano

L'Azione Cattolica, primo esempio di aggregazione laicale nella Chiesa italiana già nella seconda metà del XIX sec., protagonista della stagione conciliare e post-conciliare, ancora oggi, intende rispondere con la consueta sollecitudine e con filiale dedizione, alla chiamata del successore di Pietro ad un rinnovato impegno apostolico alle porte del terzo millennio dell'era cristiana.

Dopo una lunga fase di gestazione, l'Assemblea Nazionale Straordinaria nella seduta dal 12 al 14 settembre 2003 ha approvato il nuovo statuto nazionale, nel quale viene rafforzato il ruolo delle associazioni diocesane, immagine di un'aggregazione di laici radicata in un territorio e dedicata ad essa, in stretta collaborazione con il suo Vescovo.

Ad ogni Diocesi è stato affidato il compito di redigere il proprio atto normativo (art. 21 Statuto).

L'Assemblea Diocesana del 27 giugno 2004 ha approvato il nostro atto normativo diocesano, che ha ottenuto dal Consiglio Nazionale, riunitosi il 16/17 ottobre successivo, il parere di conformità condizionato all'adozione di alcuni emendamenti.

Il Consiglio Diocesano del 13 novembre 2004 ha approvato gli emendamenti richiesti e ha recepito i suggerimenti proposti.

E' tempo che le norme diventino prassi associativa e si traducano in scelte e progetti di vita per ciascun socio.

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. L'Azione Cattolica Italiana, associazione ecclesiale di laici liberamente impegnati per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa, è costituita nella Diocesi di Patti, provincia di Messina, con la denominazione "Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Patti" con Sede a Patti in piazza Cattedrale, presso il Palazzo Vescovile.
2. Il presente atto normativo, conformemente ai principi generali contenuti nello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e nel Regolamento Nazionale, disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni ed il funzionamento degli organi associativi diocesani.
3. L'associazione, che non persegue scopo di lucro, assume nell'ambito dell'Ordinamento Statale la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta "no profit" di cui agli artt. 39 e seguenti del Codice Civile e delle altre norme regolamentari e di leggi vigenti.
4. Il Presidente Diocesano pro tempore è il suo legale rappresentante.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Origini dell'Associazione in Diocesi

1. La costituzione dell'associazione in Diocesi viene avviata nel 1935 ed è preceduta dalla costituzione, a partire del 1892, di circoli parrocchiali.
2. La prima seduta della Giunta Diocesana ha luogo il 18 marzo 1937 alla presenza di Mons Angelo Ficarra.
3. L'Associazione, benedetta e raccomandata dai Pastori che si sono succeduti alla guida della comunità pattese, sin dal suo nascere, ha rappresentato il luogo di aggregazione di tanti laici per fini formativi, di studio e di azione pastorale.

4. Essa ha contribuito a fermentare e servire la comunità ecclesiale accanto a tutte le forze vive della comunità ecclesiale, offrendo la propria attiva collaborazione al Vescovo e ai Presbiteri per promuovere il pieno sviluppo della vita della comunità ecclesiale secondo gli insegnamenti evangelici.

Art. 3

Radicamento locale

1. Lo Statuto nazionale aggiornato nel 2003 chiede alle associazioni diocesane di offrirsi e di dedicarsi come organica esperienza a servizio della Chiesa Locale.
2. La scelta della diocesanità, sancita dallo Statuto del '69, caratterizza da decenni l'ACI, e oggi l'Atto Normativo Diocesano, così come previsto dall'art. 21 del nuovo Statuto, traduce questa scelta nella concretezza di un radicamento che è fatto di elementi visibili.
3. Grazie alla propria soggettività, originale e significativa, l'Azione Cattolica contribuisce ad arricchire l'intera comunità diocesana.
4. Per continuare anche oggi a svolgere questo importante ruolo è necessario un impegno umile e generoso nell'adempiere al compito specifico di riunire, esprimere e formare gruppi di cristiani che si associano con il desiderio di rendere più responsabile ed efficace il loro servizio pastorale alla comunità, e che si prendono cura dell'insieme dei suoi bisogni e della globalità della sua missione.

Art. 4

L'Azione Cattolica e il Piano Pastorale Diocesano

1. L'Associazione esprime l'appartenenza alla Chiesa particolare attraverso la partecipazione corresponsabile agli organismi diocesani per una proficua e zelante attività pastorale e missionaria.
2. La Presidenza Diocesana, all'inizio del proprio mandato, sentito il parere del Consiglio Diocesano, indica al Vescovo il nominativo di un socio affinché rappresenti l'associazione negli organismi diocesani di pianificazione della pastorale.
3. Nelle Parrocchie ove l'associazione è presente, il presidente parrocchiale o un suo delegato prende parte alla programmazione, attuazione e verifica della pastorale.

4. Chi svolge tale compito di rappresentanza riferisce costantemente all'organo associativo a cui appartiene o da cui è stato delegato.

5. L'Associazione incoraggia i propri soci ad impegnarsi nella pastorale d'ambiente (Scuola, Sanità, Politica e mezzi di comunicazione sociale ecc...) così come promossa dalla Chiesa particolare.

Art. 5

Scopi e Funzioni

1. L'associazione si impegna in una costante attenzione e partecipazione alla realtà quotidiana della società in cui vive ed opera, in particolare al mondo del lavoro, della scuola e della cultura.

2. Per il conseguimento dei suoi scopi l'associazione ogni anno elabora programmi ed iniziative a carattere ecclesiale e sociale, dirette ai ragazzi, ai giovani, alle famiglie e agli adulti.

3. Organizza iniziative di studio, di riflessione, di formazione, nonché attività ricreative e di volontariato, orientate alla valorizzazione della persona umana nel contesto familiare, sociale ed ecclesiale.

4. Durante l'anno promuove momenti di aggregazione, come giornate di studio, di formazione, spiritualità; settimane d'incontro; campi scuola; convegni e conferenze.

5. Inoltre si preoccupa di pubblicare gli atti relativi alle suddette iniziative.

6. Svolge direttamente attività di volontariato per l'assistenza materiale e spirituale degli ultimi e degli emarginati.

Capo Secondo

Adesione e Partecipazione

Art. 6

Adesione

1. La Chiesa riconosce nell’Azione Cattolica una singolare forma di ministerialità laicale.
2. Per questa ragione chi sceglie di aderire all’AC intende rispondere responsabilmente alla vocazione alla santità nella specifica condizione di laici, impegnati nel servizio della comunità ecclesiale e nell’animazione evangelica degli ambienti di vita.
3. Possono aderire all’AC quei laici, ragazzi, giovani o adulti che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.
4. Ogni anno il Consiglio Diocesano decide, in conformità agli orientamenti impartiti dal Consiglio Nazionale, il segno dell’adesione da consegnare a ciascun aderente, al fine di meglio rappresentare la volontà del socio di aderire all’ideale di Ac.

Art. 7

Modalità di adesione - Rinnovo annuale - Esclusione

1. La richiesta di adesione deve essere presentata al Consiglio Parrocchiale o Interparrocchiale o all’organo equipollente del Gruppo o del Movimento diocesano riconosciuti dall’Associazione Diocesana.
2. L’accoglimento della richiesta deve essere preceduto da un periodo variabile, che potrà estendersi anche ad un intero anno associativo di discernimento, in cui il richiedente avrà modo di sperimentare concretamente l’ideale associativo. In tale periodo, si avrà cura di far vivere al simpatizzante la dimensione parrocchiale, rendendolo partecipe del clima di familiarità proprio dei gruppi, a livello diocesano, coinvolgendolo nelle iniziative del proprio settore di appartenenza, a livello nazionale, consentendogli di conoscere in maniera continuativa la stampa associativa. Tale norma non si applica per i ragazzi.
3. L’adesione viene di anno in anno rinnovata come segno di una progressiva crescita.

4. L'aderente perde la qualità di socio qualora per sua personale decisione, comunicata all'associazione parrocchiale o interparrocchiale o al gruppo o movimento di appartenenza, decida di formalizzare il proprio recesso dalla qualità di socio.
5. La mancata conferma annuale nei termini stabiliti dell'adesione comporta automaticamente la perdita della qualità di socio.
6. In caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'associazione, tali da arrecare danni morali e materiali all'associazione stessa o in caso di inadempienze agli obblighi assunti ai sensi dello Statuto, del Regolamento Nazionale e dell'Atto Normativo Diocesano, il Consiglio Diocesano, su proposta, espressa a maggioranza, del Consiglio parrocchiale, interparrocchiale o dell'organo equipollente del gruppo o del movimento, debitamente convocato, in situazioni di particolare gravità, può votare l'esclusione del socio, o l'eventuale rimozione dall'incarico direttivo, motivandole adeguatamente e previa audizione dello stesso interessato.
7. In ogni caso, la perdita della qualità di socio determina la decadenza automatica dall'eventuale incarico, a qualsiasi livello, ricoperto.

Art. 8

Partecipazione democratica alla vita associativa

1. Ciascun socio offre il suo personale contributo alla realizzazione degli scopi e delle finalità dell'associazione così come meglio esplicitate dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
2. Il socio esercita democraticamente il suo diritto al voto già a partire dal compimento del 14° anno di età e può essere eletto ad incarichi direttivi purché abbia compiuto il 18° anno di età e non versi in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità così come previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
3. L'espressione del voto avviene per alzata di mano, salvo che la deliberazione abbia ad oggetto l'elezione ad un incarico direttivo o si riferisca direttamente ad una persona. In questi casi la votazione avviene a scrutinio segreto.
4. Ciascun socio contribuisce personalmente alle necessità economiche dell'associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio Diocesano, in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.

Art. 9

I sacerdoti assistenti

1. Al fine di alimentare la vita spirituale di ciascun socio e di promuoverne il senso apostolico, l'associazione si giova del servizio ministeriale dei sacerdoti assistenti, che, a tutti i livelli, diocesano e territoriale, offrono la loro cura e la loro dedizione all'associazione con il loro servizio ministeriale, partecipando ad ogni aspetto della vita dell'associazione e delle sue attività.
2. Nominati dall'Autorità ecclesiastica competente, gli Assistenti partecipano alle sedute degli organi associativi, offrendo il loro contributo di studio e di riflessione delle problematiche affrontate, fermo restando che il voto spetta esclusivamente ai laici.
3. L'Azione Cattolica Diocesana ha un sacerdote assistente unitario e un vice-assistente per ciascuna delle sue componenti, nominati dal Vescovo.
4. Nelle associazioni parrocchiali assistente dell'associazione è il Parroco o un altro sacerdote collaboratore scelto dal Parroco.

Capo Terzo

L'Articolazione dell'associazione diocesana sul territorio

Art. 10

L'Associazione sul territorio

1. L'Associazione Diocesana si articola in associazioni territoriali.
2. La Parrocchia è ancora oggi il luogo naturale in cui l'associazione territoriale si radica come risposta concreta ad una comunità e ad un territorio ove sperimentare il proprio peculiare carisma.
3. Resta salva la possibilità, riconosciuta dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, di costituire associazioni, ove lo richiedano particolari esigenze, interparrocchiali o associazioni che abbiano come riferimento le unità pastorali.
4. E' possibile costituire gruppi parrocchiali missionari nel tentativo di rispondere a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
5. Qualora le medesime esigenze di vita o di ambienti venissero condivise in diverse realtà parrocchiali, i gruppi potrebbero costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica.
6. Per quanto non espressamente precisato in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione, riferite all'Associazione Nazionale e le norme del presente atto normativo, riferite all'associazione diocesana.

Art. 11

L'Associazione Parrocchiale

1. L'Associazione Parrocchiale di Azione Cattolica raggruppa tutti i soci appartenenti alla comunità parrocchiale.
2. La richiesta di costituzione deve essere presentata alla Presidenza Diocesana che ne valuta l'accoglimento, fissando almeno un anno di sperimentazione, in esito al quale propone al Consiglio Diocesano di deliberare la costituzione della nuova associazione parrocchiale.

Art. 12

Il Gruppo Parrocchiale come prima esperienza associativa

1. Nel periodo di sperimentazione viene costituito il Gruppo Parrocchiale come primo nucleo costitutivo della futura associazione.
2. Il Gruppo Parrocchiale sperimenta in tutte le sue estrinsecazioni la vita associativa e partecipa a tutte le iniziative diocesane.
3. Elege un comitato transitorio di rappresentanza del quale fanno parte un rappresentante degli adulti, un rappresentante dei giovani e un responsabile scelto tra gli educatori dei bambini e dei ragazzi.
4. Al componente più anziano del comitato è affidata la funzione di rappresentante del Gruppo Parrocchiale.

Art. 13

L'Associazione Interparrocchiale e il coordinamento interparrocchiale

1. Nei comuni ove sono presenti più Parrocchie è possibile, qualora lo richiedano motivate esigenze pastorali, su unanime proposta dei Consigli Parrocchiali e previa approvazione del Consiglio Diocesano, con i voti validamente espressi della maggioranza degli aventi diritto, costituire l'Associazione Interparrocchiale.
2. In ogni caso, ove non sia possibile procedere all'unificazione in una sola associazione interparrocchiale le preesistenti associazioni parrocchiali, si dovrà costituire un Comitato Interparrocchiale di Azione Cattolica composto dai presidenti parrocchiali e da due rappresentanti per associazione.
3. Presiede il comitato interparrocchiale il presidente più anziano.
4. Tale comitato si riunisce almeno tre volte all'anno al fine di programmare e verificare le attività parrocchiali ed interparrocchiali promosse e da promuovere sul territorio di competenza.

Art. 14

Gruppi e Movimenti

1. Qualora particolari esigenze locali richiedano la creazione di gruppi o di movimenti, aventi come obbiettivo la formazione e l'azione missionaria diretta a particolari soggetti e specifici ambienti di vita (Scuola, Politica, Informazione, Sanità, Lavoro ecc.), viene riconosciuta la facoltà ad un numero congruo di soci di proporre al Consiglio Diocesano, per il tramite della Presidenza Diocesana, la creazione di un gruppo o movimento, allo scopo di attuare un'azione missionaria più concreta ed incisiva.
2. La costituzione del gruppo o del movimento avviene con deliberazione del Consiglio Diocesano su proposta della Presidenza Diocesana e con il voto della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 15

Le Zone Pastorali

1. Il territorio della nostra Diocesi si sviluppa lungo la catena montuosa dei Nebrodi occidentali ed è caratterizzato dalla presenza di ben 42 comuni e 84 parrocchie.
2. A sua volta le Parrocchie sono aggregate in Zone Pastorali o vicariali.
3. In ciascuna zona pastorale è costituito il coordinamento dei presidenti parrocchiali che viene presieduto dal consigliere diocesano eletto in rappresentanza della zona pastorale.
4. Tale coordinamento si riunisce almeno due volte all'anno per programmare le iniziative comuni sul territorio della zona pastorale e per verificare l'attuazione di quanto programmato.
5. In particolare, il coordinamento dei presidenti parrocchiali della zona pastorale promuove iniziative volte a : favorire la conoscenza e la promozione dell'associazione sul tutto il territorio; rafforzare il senso di appartenenza delle associazioni territoriali all'unica associazione nazionale e diocesana, contribuendo all'attuazione dei programmi da essa elaborati ogni anno; formare i formatori e i responsabili dei gruppi; conoscere meglio il territorio e dare risposte concrete ai bisogni.

Capo Quarto

Ordinamento dell'Associazione Parrocchiale, Interparrocchiale, dei Gruppi e dei Movimenti

Art. 16

Organi dell'Associazione Parrocchiale

1. Sono organi dell'associazione parrocchiale o territoriale:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Parrocchiale
 - c) Il Presidente Parrocchiale

Art. 17

L'Assemblea Parrocchiale

1. L'Assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica Italiana, giovani e adulti, che abbiano compiuto il 14° anno di età e appartengono alla comunità parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale in via ordinaria due volte l'anno per la programmazione della vita associativa, in attuazione delle indicazioni della Azione Cattolica Diocesana, tenuto conto del programma pastorale della Parrocchia e per verificare lo stato di attuazione di quanto programmato.
3. L'Assemblea parrocchiale può essere auto convocata su iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione parrocchiale.
4. L'Assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il Consiglio parrocchiale.
5. L'Assemblea elettiva è convocata e presieduta dal Presidente Parrocchiale in carica.
6. Per la validità dell'Assemblea elettiva è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
7. Ciascun settore, adulti e giovani, e i responsabili ACR, si riuniscono prima dell'Assemblea e scelgono i nomi dei soci da proporre all'Assemblea, formando così tre liste (Adulti, Giovani e ACR).

8. Ciascun socio dovrà votare su tre distinte schede, apponendo fino a due preferenze (un maschio e una femmina): con una scheda voterà due candidati del settore adulti, con altra scheda voterà due candidati del settore giovani, con una terza scheda voterà due candidati per esprimere il responsabile dell' Acr.
9. Risulteranno eletti, per la lista degli adulti e dei giovani, il socio e la socia che avranno raggiunto il maggior numero di preferenze, mentre assumerà la carica di responsabile ACR il più votato nella lista di riferimento.
10. A parità di voti verrà eletto il candidato più anziano di età.
11. L'Assemblea Parrocchiale, stante l'esiguo numero dei soci, può decidere, con il voto favorevole della maggioranza dei soci, di eleggere un solo rappresentante per settore, garantendo pari opportunità tra i sessi.

Art. 18

Il Consiglio Parrocchiale

1. Il Consiglio parrocchiale è composto dal Presidente parrocchiale, dai due rappresentanti del settore Adulti (un maschio e una femmina), dai due rappresentanti del settore Giovani (un maschio e una femmina) e dal Responsabile dell'ACR, dal segretario e dall'amministratore.
2. Qualora l'associazione parrocchiale non sia completa, nel Consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.
3. Il Consiglio Parrocchiale si riunisce subito dopo l'Assemblea elettiva e, sentito il parere dell'Assistente, propone all'Autorità Ecclesiastica competente, per la nomina a presidente parrocchiale, il nominativo che ha ottenuto il consenso della maggioranza dei componenti del Consiglio.
4. Il Consiglio parrocchiale, convocato in apposita seduta dal Presidente, subito dopo la sua nomina, elegge due vicepresidenti, (un giovane e un adulto) su proposta del Consiglio stesso, e il segretario e l'amministratore, su proposta del Presidente.
5. Su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati. Tali membri hanno voto consultivo.

6. Il Consiglio parrocchiale:

- a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla Presidenza diocesana e dal Consiglio diocesano;
- c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano i soci;
- d) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età, che costituiscono il gruppo dei formatori;
- e) assicura la stabile collaborazione dell'Associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale.
- f) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale;
- g) secondo lo spirito missionario proprio dell'AC, elabora progetti concreti ed incisivi per poter meglio servire il territorio.
- h) la gestione amministrativa spetta al Consiglio parrocchiale, che ne affida la responsabilità all'Amministratore, il quale annualmente presenta al Consiglio per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario

Art. 19

Il Presidente Parrocchiale

1. Il Presidente parrocchiale – nominato dal Vescovo su proposta del Consiglio Parrocchiale - promuove e coordina l'attività del Consiglio stesso che convoca di norma una volta al mese; convoca e presiede l'Assemblea parrocchiale; unitamente al Consiglio parrocchiale tiene costanti rapporti con il Parroco; si fa garante della comunione dell'Associazione parrocchiale con l'Associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l'Associazione parrocchiale.

Art. 20

Organi dell'Associazione Interparrocchiale

1. Gli organi dell'Associazione Interparrocchiale sono i medesimi dell'associazione parrocchiale pertanto si rinvia a quanto già disciplinato agli artt. 17, 18 e 19

Art. 21

Organi di Gruppi e Movimenti

1. Gli organi dei gruppi e dei movimenti sono i seguenti:

a) l'Assemblea dei soci:

Essa è costituita da tutti gli aderenti al gruppo o al movimento. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Coordinatore del gruppo o del movimento.

All'inizio del triennio si riunisce l'Assemblea elettiva. Si applicano alla stessa in quanto compatibili le norme riguardanti l'Assemblea Parrocchiale di cui all'art.17 di cui al presente Atto.

b) il Consiglio:

E' composto da quattro componenti due adulti (un maschio e una femmina) e due giovani (un maschio e una femmina). Si applicano al Consiglio in quanto compatibili le norme che disciplinano il Consiglio Parrocchiale di cui all'art. 18 del presente Atto.

c) il Coordinatore:

Svolge le medesime funzioni del presidente parrocchiale ed è eletto e nominato con le medesime modalità.

Capo Quinto

Ordinamento dell'Associazione Diocesana

Art. 22

Organi dell'Associazione diocesana

1. Gli organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano, la Presidenza diocesana e il Presidente diocesano.

Art. 23

L'Assemblea Diocesana

L'Assemblea Diocesana è così costituita:

- a) dai membri della Presidenza Diocesana;
- b) dai Consiglieri Diocesani eletti;
- c) dal Presidente parrocchiale e il presidente interparrocchiale e da tutti i membri eletti dei Consigli Parrocchiali o Interparrocchiali;
- d) da tre rappresentanti del MSAC, da tre rappresentanti del MLAC, da un rappresentante della FUCI, da un rappresentante del MEIC, da un rappresentante del MEIAC, ove tali movimenti nazionali si siano costituiti in Diocesi dopo l'entrata in vigore del presente Atto Normativo;
- e) dai coordinatori dei Gruppi e Movimenti costituiti ai sensi dell'art. 14 del presente Atto Normativo, in numero di un rappresentante per ognuno.

2. L'Assemblea Diocesana è convocata ad inizio di triennio per procedere alla elezione del Consiglio Diocesano e per approvare le linee programmatiche per i successivi tre anni.

3. L'Assemblea Diocesana in seduta ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno (preferibilmente a settembre e a giugno di ogni anno) per programmare e verificare quanto realizzato.

4. Su richiesta della Presidenza Diocesana o di un numero pari a 1/4 dei membri del Consiglio Diocesano è possibile convocare l'Assemblea Straordinaria.

Art. 24

Composizione dell'Assemblea Diocesana Elettiva

1. L'Assemblea diocesana elettiva è composta da:

- a) i membri della Presidenza Diocesana;
- b) i Consiglieri Diocesani;
- c) il Presidente parrocchiale e il Presidente interparrocchiale e un delegato per ogni componente (adulti, giovani, responsabili Acr) dell'associazione parrocchiale e dell'associazione interparrocchiale;
- d) un ulteriore delegato per le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali con più di 80 soci; ulteriori due delegati per le Associazioni parrocchiali con più di 120 soci;
- e) tre rappresentanti del MSAC, da tre rappresentanti del MLAC, da un rappresentante della FUCI, da un rappresentante del MEIC, da un rappresentante del MEIAC, ove tali movimenti nazionali si siano costituiti in Diocesi dopo l'entrata in vigore del presente Atto Normativo;
- f) i coordinatori dei Gruppi e Movimenti costituiti ai sensi dell'art. 14 del presente Atto Normativo, in numero di un rappresentante per ognuno.

2. Per i delegati delle Associazioni parrocchiali, il Consiglio diocesano con apposita delibera detta le modalità di designazione tenendo conto dei seguenti criteri:

- a - la designazione spetta alle Assemblee parrocchiali o su mandato dell'Assemblea parrocchiale al Consiglio parrocchiale;
- b - nella designazione si deve mantenere un'equa rappresentanza di giovani, adulti ed educatori Acr.

Art. 25

Elezione del Consiglio Diocesano

1. L'Assemblea diocesana all'inizio di ogni triennio elegge i componenti del Consiglio diocesano.

Possono essere eletti tutti i soci dell'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il 18° anno di età.

2. La Presidenza diocesana uscente, su indicazione delle Commissioni diocesane dei giovani, degli adulti e dei responsabili dell'Acr, presenta all'Assemblea diocesana tre liste di candidati al Consiglio diocesano, una per ciascuna componente associativa.
3. Alle liste predisposte dalle tre Commissioni possono essere aggiunti altri nominativi, in sede di Assemblea diocesana nei tempi previsti dall'atto di convocazione.
4. Tali candidature devono essere presentate dal Consiglio parrocchiale e firmate per accettazione dai candidati.
5. Le elezioni si svolgono su distinte liste riferite alle seguenti componenti la realtà associativa: Adulti, Giovani, Responsabili ed educatori dell'Acr e alle liste dei presidenti parrocchiali già nominati rappresentanti delle zone pastorali
6. Ogni componente l'Assemblea diocesana partecipa alle votazioni per quattro liste (adulti, giovani, ACR e lista presidenti della zona pastorale o vicariale di appartenenza) e può esprimere fino a 2 preferenze per ognuna di esse (un maschio e una femmina).
7. Sono eletti i candidati più votati di ciascuna lista: i primi 4 per gli adulti, i primi 4 per i giovani, i primi 4 per i responsabili dell'Acr (assicurando la presenza paritaria di maschi e femmine) e il candidato più votato di ciascuna zona pastorale o vicariale.
8. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
9. L'Assemblea diocesana elegge i delegati all'Assemblea Nazionale in base ai criteri stabiliti dal Regolamento nazionale oppure può demandare tale scelta al Consiglio Diocesano.

Art. 26

Il Consiglio Diocesano

1. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica e del Movimento Studenti di Azione Cattolica, dai rappresentanti della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e dal Movimento di Impegno educativo di Azione cattolica, dai membri della Presidenza che non siano già consiglieri.
2. Il Consiglio diocesano:
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività della Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dalla Assemblea diocesana;

studia, promuove e cura le iniziative della Associazione diocesana anche con assemblee e/o incontri di settore ed articolazione; delibera la partecipazione della Azione Cattolica Diocesana ad associazioni e organismi ecclesiali;

b) nei modi e nelle forme stabiliti in questo Atto Normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti la Presidenza;

c) designa, su proposta della Presidenza, il Comitato per gli Affari Economici;

d) delibera i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi;

e) attiva i processi formativi della Associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa; cura in particolare la formazione dei Responsabili associativi ed educativi;

f) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) dispone la convocazione della Assemblea diocesana ordinaria ed elettiva e la convocazione straordinaria della stessa, quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.

Art. 27

Elezione della terna per la nomina del Presidente Diocesano

1. Il Consiglio diocesano, convocato dal più anziano degli eletti, nella prima seduta dopo lo svolgimento dell'Assemblea diocesana elettiva, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni.

2. Il Consiglio diocesano provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente diocesano, indicando tre nominativi da trasmettere al Vescovo, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.

3. Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna, quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte.

4. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

5. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste ed hanno ottenuto nello scrutinio il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.
6. Esaurite le operazioni elettorali, la commissione redige e sottoscrive un apposito verbale che consegna all'Assistente generale per la successiva comunicazione al Vescovo.
7. Se il Presidente eletto è consigliere diocesano, gli subentra il primo dei non eletti della sua lista.

Art. 28

Elezione degli altri componenti della Presidenza Diocesana

1. Il Consiglio diocesano, subito dopo l'elezione della terna per la nomina del Presidente diocesano, procede ad eleggere gli altri componenti la Presidenza diocesana: i due vicepresidenti giovani (un uomo e una donna), i due vicepresidenti adulti (un uomo e una donna), il responsabile dell'ACR.
2. I membri di Presidenza sono eletti dal Consiglio su proposta di ciascuna delle tre componenti associative. Ad ogni consigliere viene consegnata una scheda per ciascuna componente associativa. Ogni consigliere esprime sulle tre schede due voti (un maschio e una femmina) per ogni componente associativa.
3. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Art. 29

Il Presidente Diocesano

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza diocesana; convoca e presiede il Consiglio diocesano; convoca e presiede l'Assemblea diocesana; rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 30

La Presidenza Diocesana

1. La Presidenza diocesana è formata dal Presidente diocesano, da quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti), dal Responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario, dall'Amministratore. I Segretari di Msac e Mlac sono chiamati a partecipare ai lavori della Presidenza diocesana ogniqualvolta si trattino argomenti che riguardino situazioni e questioni attinenti al Movimento interessato.
2. Alla presidenza partecipano l'assistente unitario e i vice-assistenti diocesani.
3. La Presidenza diocesana:
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
 - b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio;
 - c) cura costanti rapporti di comunione con la comunità ecclesiale;
 - d) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture diocesane di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 31

Il Comitato dei Presidenti Parrocchiali e interparrocchiali

1. I Presidenti Parrocchiali costituiscono il Comitato dei Presidenti parrocchiali, convocato dalla Presidenza diocesana almeno tre volte all'anno, preferibilmente insieme con il Consiglio diocesano.
2. Il Comitato dei Presidenti parrocchiali svolge un ruolo propositivo e consultivo per le deliberazioni della Presidenza e del Consiglio diocesano che riguardano la formazione dei formatori e altre iniziative diocesane.
3. Al comitato partecipano anche con la medesima dignità dei presidenti parrocchiali ed interparrocchiali i coordinatori dei gruppi e movimenti di cui all'art. 14 del presente atto e i rappresentanti dei gruppi parrocchiali di cui all'art. 12.

Art. 32

Le Commissioni Diocesane

1. All'inizio di ogni triennio, concluse le assemblee elettive, vengono costituite tre distinte commissioni diocesane per gli adulti, per i giovani e per i responsabili ed educatori ACR.
2. Ad esse appartengono di diritto i consiglieri diocesani.
3. Possono partecipare alle riunioni di Commissione tutti i consiglieri parrocchiali eletti, nonché gli altri animatori dei gruppi parrocchiali che non sono membri dei consigli.
4. Le tre commissioni si riuniscono almeno ogni due mesi e, principalmente, si preoccupano di svolgere valida attività di formazione a supporto dei ruoli educativi che ciascuno svolge all'interno delle proprie associazioni territoriali.
5. Le commissioni, inoltre, programmano le attività diocesane di settore e verificano quanto realizzato.

Art. 33

Norme generali di funzionamento degli organi diocesani

1. Il Consiglio diocesano si riunisce di norma almeno cinque volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza diocesana, previamente comunicato.
2. La Presidenza diocesana si riunisce di norma almeno una volta al mese. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal Presidente e previamente comunicato.
3. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
4. Il Consiglio diocesano, all'inizio del triennio, su proposta della Presidenza Diocesana, può nominare tra i suoi membri, o cooptare tra i soci dell'associazione diocesana con specifiche competenze, una coppia di sposi, un coordinatore per ciascuna delle aree formazione e cultura, promozione associativa, comunicazione e missione.
5. I soci cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio Diocesano con voto consultivo.

6. Decade dalla funzione di membro del Consiglio diocesano colui che è assente, se non per gravi motivi precedentemente comunicati, a 3 riunioni consecutive, gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista o, in assenza di soci che abbiano avuto preferenze, un socio votato dal Consiglio, su proposta della rispettiva Commissione, avuto il consenso dall'interessato. In tal caso, il consigliere eletto non ha diritto di voto, sino a quando la sua nomina sarà ratificata dall'Assemblea Diocesana.

Capo Sesto

Disposizioni Amministrative

Art. 34

Risorse e patrimonio

1. Le risorse economiche dell'Associazione Diocesana sono costituite:

- a) dalle quote associative dei soci;
- b) dai contributi della Diocesi, dell'Associazione Nazionale e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da rimborsi;
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 35

Bilanci

1. L'esercizio sociale dell'Associazione Diocesana si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.

2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio Diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 36

La Gestione Amministrativa

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'Amministratore con la collaborazione del Comitato per gli Affari Economici.
2. L'Amministratore viene eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente Diocesano nella seduta successiva a quella di elezione della Presidenza Diocesana.
3. Il Comitato per gli Affari Economici è composto dall'Amministratore diocesano, che lo presiede, e da due esperti individuati all'interno dell'Associazione e designati dal Consiglio su proposta della Presidenza diocesana.
4. Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a. formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - b. gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - c. questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore.
5. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore diocesano almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore o la Presidenza Diocesana lo ritengano necessario.

Art. 37

Il Segretario Diocesano

1. Il Segretario Diocesano viene eletto dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente Diocesano nella seduta successiva a quella di elezione della Presidenza Diocesana.
2. Egli svolge un importante ed imprescindibile ruolo di coordinamento a favore dell'associazione diocesana e delle associazioni territoriali.
3. Cura tutti gli adempimenti necessari alle convocazioni degli organi diocesani e alla verbalizzazione dei lavori dei medesimi organi.

Capo Settimo

Disposizioni Finali

Art. 38

Entrata in vigore del presente Atto Normativo

1. In virtù di quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento Nazionale di AC, l'Atto Normativo Diocesano, dopo l'approvazione dell'Assemblea Diocesana, diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità espressa dal Consiglio Nazionale.
2. Qualora il Consiglio Nazionale dovesse subordinare la suddetta favorevole valutazione di conformità all'adozione di alcuni precisi emendamenti, sarà direttamente il Consiglio Diocesano, validamente costituito con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, a recepire le integrazioni e gli emendamenti richiesti dal Consiglio Nazionale.

Art. 39

Modifiche all'Atto Normativo

1. Ogni modifica al presente Atto Normativo deve essere approvata 2/3 dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche all'Atto Normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.

Art. 40

Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

Art. 41

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale di attuazione, ai regolamenti diocesani nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di Diritto Canonico.

INDICE

Premessa	pag. 3
Capo Primo <i>L'Azione Cattolica nella Diocesi di Patti</i>	pag. 4
Capo Secondo <i>Adesione e Partecipazione</i>	pag. 8
Capo Terzo <i>L'Articolazione dell'associazione diocesana sul territorio</i>	pag. 12
Capo Quarto <i>Ordinamento dell'Associazione Parrocchiale, Interparrocchiale, dei Gruppi e dei Movimenti</i>	pag. 16
Capo Quinto <i>Ordinamento dell'Associazione Diocesana</i>	pag. 21
Capo Sesto <i>Disposizioni Amministrative</i>	pag. 31
Capo Settimo <i>Disposizioni Finali</i>	pag. 34